

(N. 2642)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

*approvata dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia)
della Camera dei deputati nella seduta del 22 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2065)*

d'iniziativa del Deputato FERRANDI

TRASMessa DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 OTTOBRE 1952

Modifica dell'articolo 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384, sull'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 4 della legge 11 maggio 1951, n. 384, è così modificato:

« La Cassa mutua provvede alla concessione ai suoi soci:

- 1) di prestiti sull'onore;
- 2) di un premio di buona uscita, proporzionato al periodo di associazione alla Cassa, in favore dei cancellieri e segretari giudiziari o dei loro eredi legittimi;
- 3) di sovvenzioni straordinarie ai soci in servizio, ai soci permanenti, di cui all'articolo 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, e dalle famiglie di questi ultimi ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI,